

Circ. 18 marzo 1997, n. 41/97.

**Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione (1).**

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1997, n. 75.

(1) Cfr. anche *circolare 30 maggio 1997, n. 73/97*, emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'art. 25 del *decreto legislativo n. 494 del 1996* dispone l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla preparazione delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.

Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto in questione (24 marzo 1997) ed i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di seguito le direttive utili ad una sua uniforme applicazione.

**1. Applicazione iniziale.**

In virtù del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del *decreto legislativo n. 494 del 1996* si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso. Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

**2. Campo di applicazione.**

Il campo di applicazione è definito dagli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a), integrati dagli elenchi degli allegati I e II.

In particolare l'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili, intesi come «luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato I».

Tale elenco è da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Va altresì sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, lettera a).

Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.

A titolo esemplificativo, l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del *decreto legislativo n. 494 del 1996* solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica e televisiva.

**3. Destinatari.**

**a) Il committente.**

Il committente è «il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione», secondo quanto dispone l'art. 2, lettera b).

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera (ad es. raggruppamenti temporanei di imprese).

In secondo luogo, va precisato che il «committente» deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

#### **b) Il responsabile dei lavori.**

Il decreto, in conformità ad analoga disposizione della direttiva 92/57/CEE ha previsto che il committente possa, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori cui affidare uno o più dei seguenti incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.

Si tratta, come evidente, di una facoltà e non di un obbligo, poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale. In entrambi i casi, come si evince dall'art. 6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per «culpa in eligendo o in vigilando».

4. Coordinamento del *D.Lgs. n. 494 del 1996* con altre norme dell'ordinamento giuridico.

Non si pongono problemi di incompatibilità con la *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modifiche, per un duplice ordine di considerazioni sia perché il regolamento previsto dall'art. 31 di detta legge non è stato ancora emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto regolamento dovrà comunque conformarsi alla direttiva 89/391/CEE, direttiva quadro, ed alla direttiva 92/57/CEE e quindi alle relative normative nazionali di recepimento. Con riferimento, poi, all'art. 18, punto 8, della *legge n. 55 del 1990*, che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al committente del piano di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi non più applicabile, poiché le disposizioni del *decreto legislativo n. 494 del 1996* regolamentano in maniera diversa la stessa materia.

5. Art. 19.

I quattro anni di effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del decreto in questione.

La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati comprovanti l'effettivo svolgimento della attività sopra richiamata può avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

L'organo competente a ricevere dette attestazioni è quello situato nel territorio del domicilio dell'interessato.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494